

**IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE DELL'AREA CENTRO**

**DELLA FEDERAZIONE GINNASTICA D'ITALIA**

in persona dell'Avv. Emanuela Buselli, pronuncia la seguente

**SENTENZA N.1/2018**

nel procedimento n.1/2018 a carico dell'atleta tesserata Lepri Francesca, della società affiliata 'S.G.S.D. EUR', della società affiliata 'POLISPORTIVA ALPI', della Presidente di gara Sig.ra Cristina Olivelli, del segretario di gara Sig.ra Gaia Pellegrini, instaurato a seguito della trasmissione da parte del Comitato Regionale Lazio in persona del Presidente p.t. in data 16 novembre 2018 del Verbale della 1° prova Torneo delle Regioni GAF.

**IN FATTO**

con Comunicazione della Segreteria degli Organi di Giustizia FGI del 16 novembre 2018, veniva trasmesso il Verbale della 1° prova Torneo delle Regioni GAF- Regionale- 1° prova femminile, svoltasi a Civitavecchia il 4 novembre 2018, con pedissequa richiesta da parte del Comitato Regionale Lazio di valutazione da parte degli Organi di Giustizia.

Nel predetto Verbale, in seguito a pervenuta segnalazione, veniva riportato dal Presidente di Giuria Cristina Olivelli come la ginnasta Lepri Francesca risultasse aver già gareggiato nel corrente anno sportivo 2018 per la società affiliata 'Polisportiva Alpi', nella stessa società tesserata con data di nascita diversa (25.08.2004) rispetto a quella accertata in corso di gara nel Torneo delle Regioni GAF Regionale del 4 novembre, di cui sopra, nell'ambito del quale ha partecipato come affiliata alla società 'S.G.S.D. Eur arl', ivi tesserata con data di nascita accertata in campo di gara (26.08.2004).

A seguito del rituale atto di fissazione della data di adozione del provvedimento, la presidente di Giuria Sig.ra Cristina Olivelli e il Segretario di Gara Gaia Pellegrini, facevano pervenire le proprie memorie difensive.

La società 'Polisportiva Alpi' trasmetteva alla Segreteria degli Organi di Giustizia la domanda di ammissione a socio di Lepri Francesca nonché documentazione inerente la partecipazione della stessa alla Gara del 21.01.2018 serie D GAF LC3, confermando il tesseramento dell'atleta in seno alla stessa società.

**IN DIRITTO**



Occorrerà esaminare brevemente le violazioni che si ritengono integrate nella fattispecie (con riferimento al R.D.G.D. della FGI, si richiamano gli illeciti di cui agli artt.2, commi 1 e 3, 4, 5, 6 e 31) in relazione ai diversi soggetti coinvolti nell'occorso.

Quanto all'atleta tesserata Lepri Francesca, non sarà evidentemente plausibile sostenere come la stessa ignorasse la doppia affiliazione e partecipazione nello stesso anno 2018 alle società 'Polisportiva Alpi' prima ed alla 'S.G.S.D. Eur arl' poi, di cui si è resa protagonista; il comportamento della predetta è censurabile, avendo integrato la violazione delle norme sul tesseramento (art.31 R.D.G.D. FGI) e l'inadempimento dei doveri di lealtà e probità, nella misura in cui avrebbe dovuto senz'altro astenersi dall'esercizio delle attività sportive in qualità di atleta nell'ambito della gara del 4 novembre 2018.

Anche volendo considerare l'eventualità (non dimostrata) che l'atleta abbia richiesto il trasferimento dalla prima società affiliata nel corso dell'anno 2018, la stessa avrebbe potuto farlo solo se in possesso di nulla osta e solo in caso di mancata partecipazione nel 2018 a gare o attività del calendario federale.

Quanto alla società 'S.G.S.D. EUR arl' (seconda affiliata), la stessa, ai sensi dell'art.6, comma5, lettera a) risponde agli effetti disciplinari a titolo di responsabilità oggettiva dei fatti connessi allo svolgimento delle manifestazioni sportive compiute dai propri sostenitori o tesserati e in generale di coloro che svolgano attività sportiva all'interno o nell'interesse di una società; ai sensi dell'art.6 R.D.G.D., lettera c), si presume responsabile fino a prova contraria degli illeciti sportivi a suo vantaggio che risultino commessi da persone ad essa estranee. Dall'istruttoria effettuata e dalle memorie presentate emerge quanto segue: la società non ha partecipato alla commissione dell'illecito *ab origine*, seppure è plausibile ritenere che con l'uso dell'ordinaria diligenza avrebbe potuto conoscere e rilevare, all'atto del tesseramento, la presenza dell'omonimia e quindi fare un accertamento; ammette comunque espressamente di essere venuta a conoscenza in corso di gara, su segnalazione di un tecnico della 'Polisportiva Alpi', del doppio tesseramento e della doppia partecipazione.

Quanto alla 'Polisportiva Alpi' (prima affiliata), precisato che la società ha inviato la documentazione comprovante il primo tesseramento dell'atleta Lepri Francesca nell'ambito della stessa e la sua partecipazione ad una gara precedente nel corrente 2018 (come riportato in fatto), non sono emersi elementi tali da fondare un convincimento della scrivente (salvo il fatto che sia stato proprio un tecnico della Polisportiva Alpi, e precisamente la Sig.ra Siria Guidi, a segnalare il doppio tesseramento), per cui non si ritiene di poter valutare la condotta di detta società affiliata.

Quanto alla Giuria di gara, rilevata -dietro segnalazione- l'anomalia del 'doppio tesseramento' di atleta omonima, la stessa ha ritenuto di consentire comunque all'atleta la prosecuzione della gara sulla scorta della considerazione che, in seguito all'accertamento documentale effettuato, *'l'anagrafica è risultata corretta e il tesseramento presso la società S.G.S.D. Eur arl in regola'*; precisa altresì nelle proprie memorie difensive il Presidente Olivelli come *'per tale motivazione ho provveduto ad annotare in un secondo momento (aggiunta a penna) sul Verbale tale anomalia, per consentire agli Organi di Giustizia la verifica del caso in oggetto'*. Tale comportamento, suffragato dall'istruttoria svolta e dai documenti, appare legittimo e



*Il Giudice Sportivo Territoriale  
Area Centro*

PALAZZO DELLE FEDERAZIONI SPORTIVE  
VIALE TIZIANO N° 70 - TEL . 06.87975088  
00196 ROMA

condivisibile, essendosi poi limitate la Presidente e la Segretaria di Giuria a 'siglare' la classifica provvisoria della Gara in attesa di omologazione.

P.Q.M.

Lo scrivente Giudice Sportivo Territoriale Area Centro, dispone quanto segue:

-quanto all'atleta Lepri Francesca, ai sensi dell'art.31, comma 1, si dispone la sanzione inibitoria per un periodo di mesi sei, l'annullamento del punteggio relativo alla gara 1° prova femminile Torneo delle Regioni GAF, nonché la correzione da parte dell'Ufficio Tesseramento FGI del tesseramento con data di nascita errata e conseguente n.o. al trasferimento dell'atleta con il tesseramento corretto a partire dal gennaio 2019;

-quanto alla società 'S.G.S.D. EUR arl', ritenendo che la stessa debba comunque rispondere a titolo di responsabilità oggettiva secondo quanto richiamato in narrativa, dispone la sanzione disciplinare dell'ammenda di 1.500,00 Euro in favore della Federazione.

Trasmette il seguente provvedimento alla Segreteria degli Organi di Giustizia affinché provveda alla comunicazione alla Commissione di Omologazione Gare per le conseguenti determinazioni/attività.

Trasmette tutti gli atti all'Ufficio del Procuratore Federale affinché valuti, secondo le relative attribuzioni, le condotte dei soggetti coinvolti nell'occorso, laddove ne ravvisi palesi violazioni.

Roma, 30 novembre 2018

Avv. Emanuela Buselli

